

Gli assegni per il nucleo Familiare e l'assegno unico

Avv. Valeria Cataldi

Rag. Amleto Cataldi

Incontro Aiaf 3 marzo 2022

Gli assegni per il nucleo Familiare (ANF)

Gli ANF sono prestazioni economiche riconosciute dall'INPS a taluni lavoratori dipendenti, pensionati e altre figure riconosciute dalla legge.

Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della **tipologia del nucleo familiare**, del **numero dei componenti** e del **reddito complessivo del nucleo stesso**.

La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Gli importi sono pubblicati annualmente dall'Inps in tabelle valide dal 1 luglio di ciascun anno e fino al 30 giugno.



L'importo dell'ANF è
quindi strettamente
collegato alla
conformazione del
nucleo familiare e tiene
conto del reddito da
questi globalmente
prodotto

Requisiti per beneficiare dell'ANF

Questa misura di sostegno al reddito non viene erogata indiscriminatamente a tutti i richiedenti che abbiano famiglia, ma presuppone requisiti strettamente imperniati al nucleo familiare. Nello specifico per determinare il diritto di un lavoratore a percepire l'ANF e stabilirne l'importo, assumono rilevanza:

- Il tipo di nucleo familiare;
- Il numero di persone che compongono il nucleo familiare;
- Il reddito complessivamente prodotto dall'intero nucleo familiare

Beneficiari dell'ANF

Lavoratori dipendenti

Lavoratori dipendenti
agricoli

Lavoratori domestici e
somministrati

Lavoratori iscritti alla
gestione separata

Lavoratori dipendenti di
aziende cessate e fallite

Titolari di pensione a
carico del Fondo
Pensioni Lavoratori
Dipendenti, dei fondi
speciali ed ex Enpals

Titolari di prestazioni
previdenziali

Lavoratori in altre
situazioni di pagamento
diretto

Requisiti

Il nucleo familiare dell'avente diritto all'ANF può essere formato:

- Dal richiedente lavoratore o titolare della pensione cui l'ANF si riferisce;
- Dal proprio coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
- Dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- Dai figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati (in questo caso avrebbero il loro nucleo familiare);
- Figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di «nuclei numerosi», cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione da parte dell'Inps;

- Fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione sorretta da apposita documentazione medica;
- Nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione sorretta da apposite documentazione medica.

- **Gli stranieri residenti in Italia**, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, se residenti in Italia.
- **I lavoratori extra comunitari** (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia, o nei in cui possa applicarsi la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

Gli ANF al coniuge
/parte unione civile
art.1 comma 559
L.311/2004

Il coniuge/parte di unione civile dell'avente diritto alla corresponsione dell'ANF può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all'ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge/parte unione civile deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559 (codice SR 56)

Art.211

L.151/75

Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge

Nuclei familiari di genitori separati/divorziati

In caso di nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso di figli, il diritto all'ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mananza di accordo, l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge/parte unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell'affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all'ANF.

Se ne deduce quindi che se il coniuge affidatario non può richiedere gli ANF perché non lavora, ha comunque diritto all'assegno del nucleo familiare maturato sulla posizione dell'altro coniuge separato o divorziato (ex coniuge). Nell'uno o nell'altro caso il nucleo familiare da considerare è quello formato dal genitore affidatario e dai figli a lui affidati, ed il reddito di riferimento per il calcolo del relativo ammontare è quello prodotto complessivamente dal nucleo così composto (Cass. 13200/2013 ; Cass. 635/2015)

Procedimento di richiesta

L'avente diritto deve presentare preventivamente all'Inps in modalità telematica la richiesta di autorizzazione con data decorrente coincidente con la data di omologa del Tribunale della procedura di separazione o divorzio.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'altro genitore che attesta sia la situazione lavorativa dello stesso, sia la mancata percezione degli assegni e l'astensione di farne richiesta per il futuro.

Se l'altro genitore non firmasse la dichiarazione di responsabilità è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'Inps.

L'autorizzazione emessa avrà durata massima di 5 anni dalla data di rilascio, alla cui scadenza dovrà essere rinnovata.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, dovrà essere presentata, sempre telematicamente, all'INPS, la domanda di ANF indicando il richiedente ed i figli, escludendo il coniuge legalmente ed effettivamente separato.



A decorrere dal 2005 esiste una procedura con pagamento dell'ANF al coniuge dell'avente diritto. Si tratta di una forma di pagamento disgiunto, dove al genitore affidatario non titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione in quanto non lavoratore o non titolare di pensione, è stata concessa la facoltà di presentare particolare domanda di ANF al datore di lavoro dell'ex coniuge chiedendo il pagamento diretto in proprio favore, nel rispetto dei requisiti di fatto per la percezione della misura a sostegno del reddito.

Caso 1:

«Coniugi entrambi lavoratori che si separano consensualmente con affidamento congiunto dei figli. Nel provvedimento omologato di separazione è scritto «ognuno dei coniugi usufruirà....e degli assegni familiari nella misura del 50%», cosa devono fare i coniugi?»

Non è possibile richiedere all'Inps l'erogazione degli ANF nella quota del 50% per ognuno dei genitori, per cui per rispettare l'ordinanza del giudice a richiedere gli assegni saranno uno dei due coniugi che poi provvederà a far pervenire la metà di quanto ricevuto all'ex coniuge. Se, pertanto, richiede gli assegni il coniuge che versa gli alimenti ai figli, provvederà ad aumentare la quota mensile del 50%. Se invece gli ANF li percepisce il genitore con cui i figli convivono e che riceve l'assegno mensile dall'altro per il mantenimento dei figli, si può procedere a defalcare dall'assegno di mantenimento il 50% degli ANF ricevuti dall'altro.

- Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/uniti civilmente può chiedere il pagamento dell'ANF sulla posizione dell'altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

Chi è escluso dal nucleo familiare

- Il coniuge che risulti nei fatti ma soprattutto legalmente separato;
- Il coniuge che abbia abbandonato la famiglia;
- Il soggetto che risulti sciolto da unione civile.

Il reddito da considerare ai fini dell'ANF

Il reddito a cui si fa riferimento è quello complessivo dell'intero nucleo familiare, prodotto nell'anno precedente rispetto all'anno di decorrenza della prestazione. Concorrono a formare reddito:

- Tutti i redditi assoggettabili a Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta , degli oneri deducibili e delle ritenute erariali
- I redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a € 1.032,91



Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1 luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi se la richiesta di assegno per nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

Ai fini dell'ANF non contribuiscono a formare reddito:

- Le somme percepite a titolo di TFR o le anticipazioni
- Le somme inerenti ai trattamenti di famiglia, comunque denominati
- Le rendite vitalizie erogate dall'Inail
- Le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità
- Gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
- Gli arretrati di cassa integrazione riferiti agli anni precedenti a quello di erogazione
- Indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a contribuzione
- Gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli

Il diritto all'assegno non sorge:

Qualora in una famiglia la somma prodotta:

- Dai redditi da lavoro dipendente
- Dai redditi da pensione o legati a prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente

Sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. Difatti il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70% da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

Pagamento dell'ANF

L'assegno viene pagato dal datore di lavoro e dunque anticipato per conto dell'Inps salvo se il richiedente è:

- Un soggetto destinatario di prestazioni previdenziali (es. pensionato)
- Un lavoratore iscritto alla gestione separata Inps
- Un lavoratore domestico;
- Un operaio agricolo dipendente di azienda privata;
- Un lavoratore di ditte cessate o fallite.

Fiscalmente l'ANF non concorre a formare base imponibile IRPEF

Legge delega n.46/2021

Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs 281/97 uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico.

Principi e criteri direttivi generali previsti dalla Legge Delega

- a) l'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla legge delega
- b) L'ammontare dell'assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare
- c) Ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento

- d) l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare
- e) l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso.

- f) L'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori
- g) L'assegno è concesso nella forma del credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma di denaro
- h) l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali

i) È istituito un organismo aperto per la partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno. Dall'istituzione e dal funzionamento del predetto organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

D.Lgs 230/2021 sull'assegno unico

Si chiama Unico, in quanto la sua erogazione andrà a sostituirsi ad altre prestazioni erogate alle famiglie:

1. Il premio alla nascita o all'adozione (Bonus mamma domani)
2. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
3. Gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili
4. L'assegno di natalità (cd. Bonus bebè)
5. Le detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni

La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido

L'assegno è universale:

In quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia dei 40.000,00 €.

Una quota minima è infatti prevista per tutte le famiglie con ISEE superiore a 40.000,00 €, fissata a € 50 per 1 figlio

Una quota variabile modulata in modo progressivo, sulla base dell'ISEE familiare: la soglia per avere il trattamento massimo è fissata in 15.000,00 €

A chi è rivolto:

L'assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari: per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento di 21 anni che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- Frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
- Svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000,00 annui;
- Sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- Svolga servizio civile universale;
- Per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età

MAGGIORAZIONI

Sono previste maggiorazioni :

- Per famiglie particolarmente numerose
- Per le mamme di età inferiore ai 21 anni (€ 20)
- Per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (€ 30)

Requisiti per richiedere l'assegno unico

- L'assegno unico e universale riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, disoccupati, inoccupati e pensionati.
- Il richiedente deve essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'UE o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permeamene, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere una attività lavorativa per un periodo superiore ai 6 mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore ai 6 mesi; sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; sia residente e domiciliato in Italia; sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l'Isee in corso di validità. L'assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia dei 40.000,00 €. In tal caso saranno corrisposti gli importi minimi dell'assegno previsto dalla normativa.

La domanda

La domanda per l'assegno unico e universale è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell'anno successivo. Può essere presentata a partire dal 1 gennaio 2022. per le domande presentate a gennaio e febbraio, l'assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo i relativi pagamenti fanno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022. Per le domande che saranno presentate nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 giugno, l'assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'Isee valido al momento della domanda.

Neutralità fiscale

L'assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

L'assegno è compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza e di altre misure in denaro a favore dei filig a carico erogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, oltre che dagli enti locali.

Vigenza dell'ANF

L'assegno unico assorbe solamente gli assegni ai nuclei familiari con figli e orfanili, pertanto per gli altri familiari a carico è possibile ancora godere degli assegni al nucleo familiare, con modalità e tempistiche solite. Condizioni necessaria affinché si possa avere ancora diritto degli ANF è quella per cui la persona si richiedono non deve trovarsi nella condizione di poter percepire l'assegno unico.

FAQ INPS

1) Come viene pagato l'assegno unico per i genitori divorziati o non conviventi? In caso di disaccordo, e in assenza di un accordo legale, il genitore collocatario può chiedere il 100% dell'importo? E in caso di affidamento esclusivo?

La procedura prevede che, in presenza di due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, uno dei due debba fare la domanda di assegno unico, una volta sola per ogni anno di gestione, indicando tutti i figli per i quali si richiede il beneficio e il codice fiscale dell'altro genitore. Per legge l'assegno spetta a entrambi, a prescindere dal versamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice o da chi convive con il minore. Tuttavia, l'assegno può essere richiesto e pagato al 100% al solo richiedente. Resta salva però la possibilità, anche in un secondo momento, di richiedere che l'erogazione venga suddivisa in misura uguale (al 50%) tra genitori aventi diritto.

In pratica, il richiedente, se al momento della domanda opta per il 100%, deve dichiarare che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l'altro genitore. E l'altro genitore non deve obbligatoriamente confermare questa scelta, accedendo alla procedura con le proprie credenziali. Anche se non previsto il suo nulla osta, però resta salva la possibilità per il secondo genitore di modificare la scelta del primo, con una richiesta successiva: gli basterà accedere con le proprie credenziali alla procedura e indicare i suoi dati per il pagamento del 50% (iban oppure bonifico domiciliato, e così via...).

Questa procedura, di fatto, potrebbe generare conflitto tra i due genitori aventi diritto in caso di disaccordo sulle modalità di fruizione dei benefici legati ai figli. Per questo motivo è sempre bene includere ed esplicitare nell'accordo legale di separazione, o in un altro accordo in forma scritta, questi aspetti.

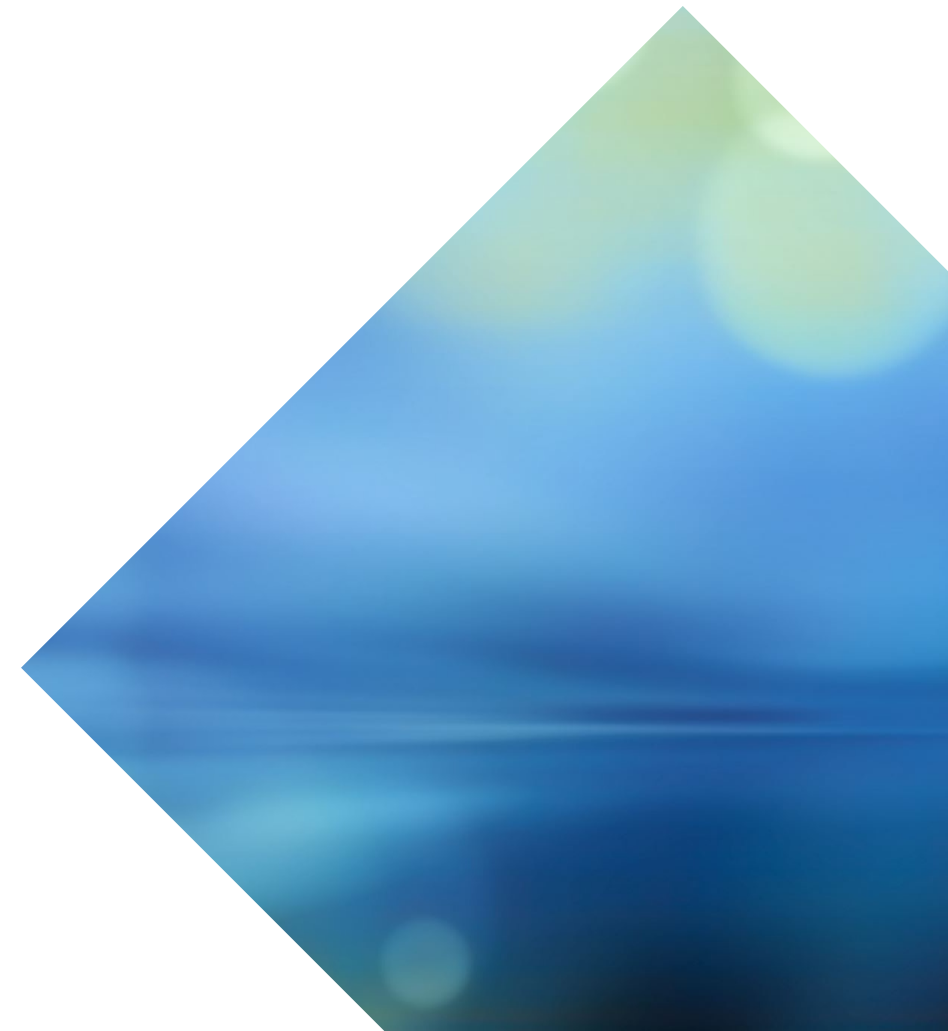
L'Assegno unico come viene pagato per genitori separati, divorziati o non conviventi?

Nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non conviventi, l'Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente deve dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l'altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di Assegno spettante all'altro genitore.

In mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l'altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti.

2) Chi va incluso nel nucleo familiare ai fini dell'ISEE 2022 valido per l'assegno unico? Il nuovo convivente della madre divorziata va incluso? Gli eventuali altri familiari (zii, nonni...) che convivono con il minore vanno inclusi? Il padre risposato che non convive con il minore va incluso?

Per richiedere l'assegno unico, in presenza di figli minorenni, sarà necessario presentare l'Isee minorenni (articolo 7 del DPCM 159/2013). Tale indicatore, è diverso dall'Isee ordinario solo nel caso di genitori non coniugati e non conviventi fra di loro: nel caso in cui il genitore non convivente non contribuisca versando un assegno di mantenimento del figlio (il cui importo andrebbe dichiarato nell'Isee), il suo reddito e patrimonio rilevano nell'indicatore come «componente attratta» o «componente aggiuntiva». Per i figli maggiorenni, invece, il riferimento all'Isee ordinario e i maggiorenni con residenza diversa rispetto ai genitori fanno nucleo a sé soltanto se non sono più a carico ai fini Irpef oppure se hanno un'età pari o superiore a 26 anni.





In generale, l'Isee fa riferimento alla famiglia anagrafica che risulta dallo stato di famiglia in Comune. Pertanto, se nel nucleo che convive con il minore ci sono eventuali zii o nonni, vanno indicati anche loro nel nucleo ai fini Isee.

Faq

In tutti i casi in cui si sceglie di percepire al 100% l'assegno unico, l'altro genitore (anche se sposato e convivente) deve successivamente confermare questa scelta accedendo alla procedura con le proprie credenziali?

No, non è prevista una conferma obbligatoria. Il richiedente seleziona di voler percepire il 100% dell'assegno e, dichiarando di essere d'accordo con l'altro genitore, percepisce il 100% senza necessità di successiva conferma dell'altro genitore. Il secondo genitore però ha la facoltà di modificare successivamente la scelta del primo, accedendo con le proprie credenziali alla procedura e indicando i suoi dati per il pagamento (iban, bonifico domiciliato ecc.).

**Cosa succederà alle detrazioni e Assegno moglie a carico nel 2022?
Con l'introduzione dell'Assegno unico perderemo quello della moglie?**

Rimangono le detrazioni per gli altri familiari, compresi i figli maggiori di 21 anni ancora a carico.

Per chi percepisce gli ANF solamente per il coniuge a carico, rimarranno sempre validi gli ANF anche da marzo 2022 o il nuovo Assegno unico?

Resta ferma la disciplina degli ANF per gli altri familiari a carico diversi dai figli.

Saranno ancora necessarie le autorizzazioni come per gli ANF?

No, non saranno richieste.

Nel caso di tutore del figlio?

Nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario l'Assegno è erogato al tutore o all'affidatario nell'esclusivo interesse del minore. In questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

L'altro genitore è cittadino straniero e non è in possesso di codice fiscale. Per questo motivo non riesco a fare domanda. Come posso fare?

Dalla seconda metà del mese di gennaio sarà possibile indicare nella domanda che l'altro genitore non è in possesso di codice fiscale in quanto cittadino straniero. Sarà necessario selezionare nella scheda di compilazione dei dati del figlio l'opzione "il nucleo familiare del figlio comprende un solo dei due genitori", poi selezionare come motivazione (a) "genitore unico" la casistica "altro genitore cittadino straniero senza codice fiscale". Selezionando questa opzione l'intero importo dell'Assegno sarà riconosciuto al richiedente e non sarà possibile la ripartizione al 50%.